

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 7 marzo 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. G. Paolo Cirillo, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. SPERANZA RUGGERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.5.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL'ART. 38, COMMA 1, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL'ART. 35, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Speranza Ruggero. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SIG. MAGNANI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.3.2013 ED AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, E DELL'ART. 5, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 2784/264 PF 11-12/SP/SS/BLP DEL 13.11.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Magnani Paolo annulla il provvedimento impugnato. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO SIG. COPPA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.4.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 35, COMMA 1, E 31 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL'ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.- (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Coppa Marco. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Ivan De Musso, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO U.S.D. FABRIZIO CALCIO A 5 2007 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €250,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. MADEO GIUSEPPE,**

INFLITTE SEGUITO GARA ODISSEA 2000 ROSSANO C5/FABRIZIO CALCIO A 5 DEL 16.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – LND – Com. Uff. n. 472 del 20.2.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Fabrizio Calcio A 5 2007 di Corigliano Calabro (Cosenza), riduce:

- a €150,00 la sanzione dell'ammenda inflitta alla società;
- a 3 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Madeo Giuseppe.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO S.S.D. SPORT FIVE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2014 INFLITTA AL CALC. PAGLIARULO GIANLUIGI SEGUITO GARA SPORT FIVE/VENEZIA CALCIO A 5 DEL 16.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – LND – Com. Uff. n. 468 del 19.2.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Sport Five s.r.l. di Putignano (Bari), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Pagliarulo Gianluigi al 31 dicembre 2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO LUPARENSE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. COLINI FULVIO SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/LUPARENSE CALCIO A CINQUE DEL 22.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 495 del 25.2.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Luparense Calcio a Cinque di San Martino di Lupari (Padova). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.S.D. KAOS FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CAPURSO LEOPOLDO SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/LUPARENSE CALCIO A CINQUE DEL 22.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 495 del 25.2.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Kaos Futsal di Bologna. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA LUPARENSE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.4.2013 INFLITTA AL CALCIATORE FELICIANO RICARDO CAPUTO SEGUITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE A - FINAL EIGHT S.S.D. ARL COGIANCO GENZANO FUTSAL/LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 03.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 524 del 06.03.2013)

La C.G.F., qualificato come d'urgenza il reclamo come sopra proposto dalla Luparense Calcio a Cinque di San Martino di Lupari (Padova), lo respinge. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 7 marzo 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete